



COMUNE DI TIRANO
(Provincia di Sondrio)

DETERMINAZIONE
N. 186 DEL 30/03/2023

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:

**NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE CCNL 2019-2021
SOTTOSCRITTO IL 16/11/2022 - PRESA D'ATTO INQUADRAMENTO
AUTOMATICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E ALTRE
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il CCNL 2019-2021, stipulato in data 16/11/2022, e -in particolare- il Tit. III – Ordinamento Professionale (articoli 11 e seguenti), che ha modificato il sistema di classificazione del personale degli Enti Locali, introducendo un'articolazione in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali, denominate, rispettivamente:

- Area degli Operatori (ex categoria A);
- Area degli Operatori esperti (ex categorie B e B.3);
- Area degli Istruttori (ex categoria C);
- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D);

Rilevato che le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, individuate mediante le declaratorie definite nell'Allegato A al medesimo CCNL, che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse;

Visto l'art. 12 del predetto CCNL 16/11/2022 e, nello specifico:

- il comma 5, secondo cui i profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell'area;
- il comma 6, secondo cui gli Enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali e li collocano nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all'Allegato A del medesimo CCNL;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 28.03.2023, avente ad oggetto "Approvazione Dei Nuovi Profili Professionali E Requisiti Di Accesso Del Personale Dipendente Con Decorrenza Dal 1° Aprile 2023 ", con la quale -tra l'altro- sono stati definiti i nuovi profili professionali dal 1° aprile 2023, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali sopra richiamate;

Considerato che, come previsto dall'art. 13, commi 1 e 2, del predetto CCNL 16/11/2022, le disposizioni relative al nuovo sistema di classificazione entrano in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva dello stesso CCNL, ovvero dal 1° aprile 2023, e che il personale in servizio a tale data è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione) allegata al medesimo CCNL;

Visto l'art. 78, comma 3, del citato CCNL 16/11/2022, il quale prevede che dal 1° aprile 2023 il personale in servizio *"è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella B di Trasposizione tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione:*

a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione, come indicati nella Tabella G allegata al CCNL;

b) del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale";

Preso atto che, come precisato dall'art. 78, commi 4 e 5, del più volte citato CCNL 16/11/2022, il

predetto “differenziale stipendiale” non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” di cui all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) del CCNL 16/11/2022 che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso e che, sempre con decorrenza 1° aprile 2023, cessano di essere corrisposte le posizioni economiche previste nell’ambito del previgente sistema di classificazione professionale;

Preso atto altresì che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del CCNL 16/11/2022, gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale, ovvero al 1° aprile 2023, sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione e proseguono fino a naturale scadenza;

Rilevato che l’art. 99, comma 1, del CCNL 16/11/2022 prevede, sempre a decorrere dal 1° aprile 2023, un ulteriore incremento delle indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1 lett. b) primo e secondo periodo del CCNL del 6/07/1995, come già incrementate dall’art. 16, comma 1 e 2, del CCNL 22/04/2004, di euro 200 annui lordi, per la Polizia Locale;

Visto l’elenco dei dipendenti in servizio alla data odierna, con il relativo inquadramento secondo il previgente sistema di classificazione ex CCNL 31/03/1999 e successive modifiche;

d e t e r m i n a

1. Prendere atto che il personale non dirigente in servizio alla data odierna è inquadrato, con effetto dal 1° aprile 2023, nella rispettiva area del nuovo sistema di classificazione corrispondente alla categoria di appartenenza, secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione) allegata al CCNL 16/11/2022, con il relativo profilo professionale di cui alla deliberazione G. C. n. 36 del 28.03.2023, come risulta dal prospetto sub 1), che -ancorché non pubblicato- costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Attribuire, in sede di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, a ciascuno dei predetti dipendenti, il rispettivo trattamento stipendiale previsto dall’art. 78, comma 3, del CCNL 16/11/2022, composto da:

a) gli stipendi tabellari della nuova area di destinazione, come indicati nella Tabella G allegata al CCNL;

b) il valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 21/05/2018, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”;

3. Dare atto che, con l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione dal 1° aprile 2023:

- gli incarichi di posizione organizzativa in essere a tale data sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione e proseguono fino a naturale scadenza;
- le indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1 lett. b) primo e secondo periodo del CCNL del 6/7/1995, come già incrementate dall’art. 16, commi 1 e 2, del CCNL 22/04/2004, per la Polizia Locale, sono ulteriormente incrementate di un importo pari ad euro 200 annui lordi;

4. Dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2023-2025;
5. Comunicare i contenuti della presente a ciascun dipendente interessato, conservando copia degli stessi nel rispettivo fascicolo personale ad integrazione del contratto individuale di lavoro sottoscritto tra le parti.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
LAZZARINI ROSARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.